



COMUNE DI SANTA GIUSTINA

Provincia di Belluno

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 20 DEL 28-04-2015

ORIGINALE

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di Aprile, alle ore 20:00, presso la SEDE MUNICIPALE, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
VIGNE ENNIO	X		PAOLETTI JGOR	X	
BORTOLIN ANGELA	X		MEZZOMO MOSE'	X	
MONAJA MANOLA	X		GRIS FRANCESCA	X	
VIECELI STEFANO	X		BUGANA DANIELA	X	
SARTOR OMAR	X		CANAL FABIO	X	
BASTIANON BARBARA		X	DALLA ROSA MAURO	X	
MINELLA IVAN	X				

Numero totale **PRESENTI: 12 – ASSENTI: 1**

Partecipa alla seduta la MANUELA BASSANI, Segretario Comunale.

Il sig. ENNIO VIGNE, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

CHE dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora Commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (Legge n. 190 del 23.12.2014) ha imposto agli Enti Locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;

CHE in particolare il comma 611 della sopra citata Legge n. 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli Enti Locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

CHE lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*", ovvero:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

ATTESO

CHE l'articolo 1, comma 612, della Legge n. 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, contenente le modalità e i tempi di attuazione e l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

CHE al piano operativo deve essere allegata una specifica relazione tecnica;

CHE il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito Internet dell'Amministrazione;

CHE la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;

CHE i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;

CHE anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito Internet dell'Amministrazione interessata;

CHE la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013);

RICORDATO CHE:

- l'articolo 3, commi 27 e seguenti, della Legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) dispone che gli Enti Locali non possono costituire società aventi per oggetto beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere, o mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- la norma impone di effettuare una ricognizione sulle partecipazioni azionarie che le Amministrazioni detengono e di giustificarne le finalità nel caso in cui si intenda mantenerle con delibera motivata da trasmettere alla competente Corte dei Conti;
- con delibera n. 71 del 22.12.2010 il Consiglio Comunale ha provveduto ad effettuare la ricognizione delle società partecipate e conseguenti adempimenti in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3 commi 27/33 della Legge n. 244 del 24.12.2007 e all'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010 convertito con legge n. 122 del 30.07.2010;
- con deliberazione n. 33 del 28.06.2013 il Consiglio Comunale ha deciso di recedere dalla Società per l'Autostrada Alemagna S.p.a. in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 32, del D.L. n. 78/2012, come convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010 e sue successive integrazioni e modificazioni;

STABILITO CHE la ratio della norma di cui all'articolo 3 comma 27 e seguenti della Legge n. 244/2007 in questione è quella di verificare se il Comune detiene partecipazioni societarie aventi ad oggetto produzione

di beni e servizi non strettamente necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali al fine di razionalizzare il proprio sistema di partecipazioni, ottimizzando il controllo delle risorse, la capacità gestionale, l'efficienza produttiva e l'efficacia dell'azione amministrativa e specificato che:

a) per quanto attiene alla necessità che le società costituite o costituende perseguano le finalità istituzionali del Comune, l'articolo 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 testualmente recita *"spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze"*;

b) per i servizi di interesse generale può farsi riferimento al diritto comunitario secondo il quale i servizi di interesse generale designano attività di servizio, commerciali e non, considerate di interesse generale dalle autorità pubbliche e soggette quindi ad obblighi specifici di servizio pubblico. Essi raggruppano le attività di servizio non economico (sistemi scolastici obbligatori, protezione sociale, ecc.) nonché le funzioni inerenti la potestà pubblica (sicurezza, giustizia, ecc.) ed i servizi di interesse economico generale (trasporti, energia, comunicazioni, rifiuti, idrico, ecc.);

c) l'articolo 112 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 definisce servizio pubblico locale *"la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali"*;

CONSIDERATO CHE attualmente questo Comune di Santa Giustina detiene le seguenti partecipazioni societarie:

- B.I.M. Belluno Infrastrutture S.p.A., con sede legale a Belluno, Via Tiziano Vecellio 27/29, Codice Fiscale 00971880257: quota percentuale di partecipazione pari all'1,33% del capitale sociale;

- B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A, con sede legale a Belluno, Via Tiziano Vecellio 27/29, Codice Fiscale 00971870258: quota percentuale di partecipazione pari all'1,49% del capitale sociale;

CHE questo Comune di Santa Giustina fa parte della Unione Montana Feltrina e del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno. L'adesione alla Unione Montana e la partecipazione al Consorzio, essendo *"forme associative"* di cui al Capo V del Titolo II del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 non sono oggetto del Piano in esame;

VISTA la delibera di Giunta n. 48 del 07.04.2015 con la quale veniva approvato lo schema di *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e relativa Relazione tecnica*, invitando il Sindaco a *"sottoporre il Piano al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all'ordine del giorno della riunione"*;

VISTO l'allegato schema di Piano e Relazione tecnica e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

ATTESO CHE rispetto a quanto approvato con la delibera di Giunta n. 48/2015 è stata apportata al Piano allegato una correzione relativamente alla partecipazione del Comune di Santa Giustina alla Società BIM Belluno Infrastrutture spa. Tale Società infatti è partecipata non solo dai Comuni bellunesi ([65 Comuni bellunesi](#) sui 67 dell'intera provincia (esclusi Arsìe e Lamon)) ma anche dal Consorzio BIM Piave di Belluno con una quota del 10,89% e dalla società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. con una piccola quota dello 0,135%. La percentuale di partecipazione del Comune di Santa Giustina non è pertanto, come riportato erroneamente nella delibera di Giunta n 48/2015, dell'1,49% ma dell'1,33%;

VISTO l'articolo 147-quinquies del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), Decreto Legge n. 174 del 2012, il quale stabilisce che *"il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni"*;

VALUTATA la portata del nuovo articolo 147-quater del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e le indicazioni ivi contenute;

EVIDENZIATO CHE la Società B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ha trasmesso, con nota del 1.03.2013, numero 8262 di protocollo, il piano di rientro dei debiti nei confronti di questo Comune di Santa Giustina al 31.12.2012, relativamente al Servizio Idrico Integrato (periodo 2013-2017), come di seguito riportato:

2013	2014	2015	2016	2017
50.333	44.768	63.954	74.520	73.408

CHE il suddetto piano di rientro del debito è stato finora rispettato;

CHE le informazioni di cui sopra sono confermate dalla Relazione del Comitato di Coordinamento della Società B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A. del 18.02.2015 (pervenuta il 20.02.2015 ed acquisita al protocollo comunale al numero 1706), da cui emerge la situazione economica-finanziaria della Società aggiornata al 31.12.2014, con l'indicazione, tra l'altro, della riduzione dell'indebitamento nei confronti dei Comuni;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'articolo 42 comma 2, lettera e);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

ACQUISITO al protocollo comunale numero 3488 del 2.04.2015 il parere favorevole dell'Organo di revisione in attuazione di quanto disciplinato dall'articolo 239 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, ed allegato alla delibera di Giunta n. 48 del 07.04.2015 quale sua parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI altresì i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa ed in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi di quanto disciplinato dall'articolo 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

Con VOTAZIONE favorevole ed unanime, espressa in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. Di APPROVARE e fare proprio il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e relativa Relazione tecnica*, proposto dalla Giunta con deliberazione n. 48 del 07.04.2015 con le modifiche evidenziate in pressa, ed allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, con il quale si AUTORIZZA, per le motivazioni esposte in premessa, anche ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e seguenti, della Legge 24.12.2007 n. 244, il mantenimento di tutte le partecipazioni del Comune nelle società ed organismi in premessa indicati con le precisazioni avanzate;

3. Di DARE ATTO CHE il Piano così approvato costituisce adempimento a quanto previsto sia dai commi 611 e 612 della Legge n. 190 del 23.12.2014 sia a quanto previsto dai commi 27 e seguenti della Legge n. 244 del 24.12.2007 in materia di ricognizione delle partecipazioni;

4. DI TRASMETTERE il Piano alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle Società partecipate: B.I.M. Belluno Infrastrutture S.p.A., con sede legale a Belluno in Via Tiziano Vecellio n. 27/29, e B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A., con sede legale a Belluno in Via Tiziano Vecellio n. 27/29, INVITANDOLE a relazionare, entro il 31 marzo 2016, circa i risultati di razionalizzazione conseguiti allo scopo di poter redigere e approvare la relazione di cui al comma 611 della Legge n. 190/2014, che questo Comune dovrà trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicare nel sito Internet istituzionale entro lo stesso 31 marzo 2016;

6. DI PUBBLICARE il Piano nel sito Internet dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 33 del 14.03.2013.

Quindi la presente deliberazione, con successiva e separata VOTAZIONE favorevole ed unanime, espressa in forma palese per alzata di mano, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di darvi esecuzione.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ENNIO VIGNE

IL SEGRETARIO
MANUELA BASSANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI SANTA GIUSTINA

Provincia di Belluno

**PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**

Il sottoscritto, responsabile del servizio Amministrativo, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

SANTA GIUSTINA, 22-04-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TREMONTI LILLI

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 97 del 22-04-2015



COMUNE DI SANTA GIUSTINA
Provincia di Belluno

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Il sottoscritto, responsabile del servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

SANTA GIUSTINA, 22-04-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PACHNER RUGGERO

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 97 del 22-04-2015



COMUNE DI SANTA GIUSTINA

Provincia di Belluno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto di CONSIGLIO N° 20 del 28-04-2015, avente ad oggetto PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE, pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 22-05-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
COSSALTER MARIASILVIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Comune di Santa Giustina
Provincia di Belluno

**Piano di razionalizzazione delle società
partecipate e relativa Relazione tecnica**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione

aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Santa Giustina partecipa al capitale delle seguenti società:

1. BIM Gestione Servizi Pubblici spa con una quota del 1,49%
2. BIM Belluno Infrastrutture spa con una quota del 1,33%

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Santa Giustina fa parte della Unione Montana Feltrina e del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno.

L'adesione alla Unione Montana e la partecipazione al Consorzio, essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 non sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Bim Gestione Servizi Pubblici spa

Bim Gestione Servizi Pubblici spa, con sede legale a Belluno, Via Tiziano Vecellio 27/29, Codice Fiscale 00971870258, è la società che gestisce in provincia di Belluno il servizio idrico integrato (acquedotto - fognatura e depurazione), il servizio gpl ed il teleriscaldamento. E' una società partecipata al 100% dai Comuni bellunesi: soci, infatti, sono 65 Comuni sui 67 dell'intera provincia di Belluno (sono esclusi Arsiè e Lamon).

Nata il 16 dicembre 2002 dalla trasformazione e scissione dell'allora Consorzio Azienda BIM Piave di Belluno, dal 1° gennaio 2004 gestisce il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale "Alto Veneto" (64 comuni della provincia di Belluno, fatta eccezione per Alano di Piave e Quero Vas). La Società ha un Amministratore unico.

Il Comune di Santa Giustina detiene una percentuale di partecipazione pari all'1,49% del capitale sociale.

L'Amministrazione comunale intende mantenere la quota di partecipazione nella società BIM Gestione Servizi Pubblici spa per le motivazioni di cui alla Relazione allegata.

Inoltre la Società B.I.M. Gestione Servizi Pubblici spa ha trasmesso, con nota del 1.03.2013, numero 8262 di protocollo, il piano di rientro dei debiti nei confronti del Comune di Santa Giustina al 31.12.2012, relativamente al Servizio Idrico Integrato (periodo 2013-2017), come di seguito riportato. Piano che è stato ad oggi rispettato.

2013	2014	2015	2016	2017
50.333	44.768	63.954	74.520	73.408

Le informazioni di cui sopra sono confermate dalla Relazione del Comitato di Coordinamento della Società B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A. del 18.02.2015 (pervenuta il 20.02.2015 ed acquisita al protocollo comunale al numero 1706), da cui emerge la situazione economica-finanziaria della Società aggiornata al 31.12.2014, con l'indicazione, tra l'altro, della riduzione dell'indebitamento nei confronti dei Comuni.

2. Bim Infrastrutture spa

BIM Belluno Infrastrutture spa, avente sede legale a Belluno, Via Tiziano Vecellio 27/29, Codice Fiscale 00971880257, è una società partecipata dai Comuni bellunesi. Soci, infatti, sono 65 Comuni bellunesi sui 67 dell'intera provincia di Belluno (esclusi Arsiè e Lamon), il Consorzio BIM Piave di Belluno con una quota del 10,89% e la società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., con una piccola quota dello 0,135%.

Nata il 16 dicembre 2002 dalla trasformazione e scissione dell'allora Consorzio Azienda BIM Piave di Belluno, dal 1° gennaio 2003 opera in provincia di Belluno per garantire lo sviluppo della metanizzazione, progettando e realizzando infrastrutture (reti ed impianti) per garantire il vettoriamento del gas naturale riducendo al minimo l'impatto ambientale. La Società ha un Amministratore unico.

Dal 1 gennaio 2014, inoltre, Bim Belluno Infrastrutture spa è anche società di distribuzione del gas naturale per i Comuni appartenenti al Bacino Imbrifero Montano del Piave: il 19 dicembre 2013, infatti, Bim Gestione Servizi Pubblici spa, gestore del servizio idrico integrato, ha conferito alla consorella Bim Belluno Infrastrutture spa i rami d'azienda Distribuzione Gas Naturale ed Idroelettrico.

Il Comune di Santa Giustina detiene una quota di partecipazione pari all'1,33% del capitale sociale.

L'Amministrazione comunale intende mantenere la quota di partecipazione nella società BIM Gestione Servizi Pubblici spa per le motivazioni di cui alla Relazione allegata.

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A.

BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. (CF e P.IVA 00971870258), con sede in Belluno, via T. Vecellio, 27/29, capitale sociale € 2.010.000,00, è stata costituita il 16 dicembre 2002, a seguito di un atto di scissione e contestuale trasformazione dell'allora Consorzio Azienda BIM Piave Belluno. La società è totalmente partecipata dai Comuni appartenenti alla Provincia di Belluno, con esclusione di Lamon ed Arsiè. Ogni singolo Comune detiene una quota di capitale sociale pari all'1,49% del totale (con la sola eccezione dei Comuni di Longarone e Quero Vas, i quali, a seguito delle deliberazioni che hanno portato alle fusioni dei precedenti Comuni di Longarone e Castellavazzo e di Quero e Vas, detengono una quota pari al 2,98%).

Le attività e le caratteristiche di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. possono essere riassunte come segue.

La società è affidataria del Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Territoriale "Alto Veneto". Tale servizio conta 155.600 utenze con 14,4 milioni di metri cubi erogati nell'ultimo anno (14,8 nel 2012-2013 e 15,3 nel 2011). Le infrastrutture gestite contano 521 opere di presa, 611 serbatoi, 2.260 km di rete di distribuzione e 1.124 km di adduzione, 1.600 km di fognature, 63 impianti di depurazione e 258 vasche imhoff. Nel corso del 2014 sono stati realizzati 504 nuovi allacci alla rete idrica e 330 a quella fognaria, e sono stati eseguiti 6.600 interventi in rete e 8.800 su contatori.

La società è impegnata anche in altri settori, aventi rilevanza nettamente inferiore:

- gestione di una rete di teleriscaldamento a biomasse in Comune di Santo Stefano di Cadore, avente le seguenti caratteristiche: 82 utenti, 1,7 milioni di kw, circa 240.000,00 € di ricavi annui. Tale servizio presenta una gestione in pareggio;
- gestione del servizio di distribuzione di GPL attraverso reti canalizzate in alcuni Comuni della provincia di Belluno, non serviti dalla rete di distribuzione del gas metano che presentano, complessivamente, le seguenti caratteristiche: 195 utenti, 40mila MC, circa 120.000,00 € di ricavi annui. Tale servizio presenta una gestione in pareggio;
- gestione impianti termici, illuminazione pubblica, ESCO, servizi generali a società del "gruppo" BIM e Ascotrade.

Da un punto di vista degli investimenti nel Settore Idrico attualmente sono in corso appalti per 4 milioni di euro di cui 3 finanziati da contributi. Da appaltare e realizzare entro il 2017 per totali 11 M€ di cui 4 M€ finanziati da contributi.

La società presenta un organico di 155 dipendenti. L'Organo Amministrativo è attualmente costituito da un Amministratore Unico, il quale riferisce al Comitato di Coordinamento (Organo atipico, costituito ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, con funzione di attuazione ed implementazione del cd controllo analogo).

Il Bilancio di esercizio al 31/12/2013 ha presentato un utile di € 1.214.847,00.

Come anticipato, la società risulta affidataria in via diretta della gestione del servizio idrico integrato sulla base di specifica deliberazione della competente Autorità d'Ambito (ora Consiglio di Bacino "Dolomiti Bellunesi" – A.T.O. "Alto Veneto").

I presupposti dell'affidamento "in house" sono stati adeguati nel tempo attraverso una conformazione mirata dell'impianto statutario, anche tramite la creazione di appositi organismi atipici aventi funzioni consultive e di vigilanza che hanno rafforzato le modalità e le possibilità di controllo da parte dei comuni soci.

La giurisprudenza, sia interna che europea, ha oramai fissato una interpretazione applicativa della normativa di settore che considera legittimo “l’affidamento di un servizio pubblico (nella specie si trattava del servizio idrico integrato) ad una società consortile nel caso in cui sia dalle norme convenzionali che da quelle statutarie risultino sussistenti il requisito della prevalenza dell’attività in favore degli enti pubblici partecipanti ed inoltre l’ulteriore requisito del ‘controllo analogo’ a quello esercitato sui propri servizi, nella peculiare forma del controllo congiunto da parte di più amministrazioni partecipanti ed in particolare emerga che, in deroga alle norme civilistiche sul funzionamento delle società per azioni, ed in conformità ai principi stabiliti dalla Corte di giustizia UE, gli enti pubblici partecipanti sono posti nelle condizioni di svolgere nei confronti degli amministratori un controllo strategico e sui singoli atti di gestione societaria” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 14 ottobre 2014, n. 5079, riguardante una fattispecie di società composta da 61 comuni). Si tratta di orientamento consolidato che sviluppa gli analoghi principi affermati dalla Corte di Giustizia UE (Sez. III del 10 settembre 2009) nella nota sentenza “SEA c. Comune di Ponte Nossa” relativa ad una analoga ipotesi di società pluricomunale e di collegato affidamento diretto (cosiddetto “in house frazionato”) da parte di enti privi di detenzione di quote maggioritarie.

In un quadro del genere, che vede pienamente stabilizzata la sostenibilità giuridica dell’affidamento in corso, non è dubitabile la sussistenza delle condizioni di detenibilità della partecipazione societaria in quanto partecipazione afferente alla produzione di un servizio di interesse generale che rientra nell’ambito delle spettanze proprie delle amministrazioni locali, non da ultimo in considerazione del fatto che la proprietà delle reti, messe a disposizione del gestore ai sensi dell’art. 153 del T.U. dell’Ambiente (D. Lgs. n. 152 del 2006), risulta incredibilmente intestata ai singoli enti comunali (come dispone l’art. 143 del medesimo Testo Unico).

Anche recentemente, esprimendosi in materia di partecipazioni societarie relative alla gestione di servizi pubblici, la Corte Costituzionale ha ribadito “che la normativa e la giurisprudenza comunitarie consentono l’affidamento diretto del servizio financo alle società miste, a condizione che la scelta del socio privato avvenga con procedura ad evidenza pubblica e con contestuale attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio”, ragion per cui è consentito “l’affidamento diretto del servizio ad organismi a partecipazione mista pubblica privata o a totale partecipazione pubblica” (sentenza n. 199 del 16 luglio 2014).

In definitiva, la dismissione della partecipazione comporterebbe il venire meno dell’assetto giuridico - amministrativo sulla base del quale risulta definito l’affidamento in essere del servizio idrico integrato, tant’è che la legge di stabilità per il 2015 – legge n. 190 del 23 dicembre 2014 - con il comma 615 dell’art. 1 ha novellato il comma 2 dell’art. 149 bis del citato T.U. dell’Ambiente in ordine alla disciplina dettata in materia di gestione del servizio idrico, statuendo che “l’affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale”.

Ne consegue che, allo stato e - comunque - quantomeno sino alla permanenza dell’affidamento in parola, si palesa l’impossibilità di dismettere la partecipazione societaria in esame, segnatamente per la necessità di assicurare la diretta partecipazione degli enti nei termini richiesti dalla normativa richiamata.

BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. detiene le seguenti partecipazioni in altre società:

- 11% del capitale sociale di Ascotrade S.p.A., con sede in Pieve di Soligo (TV), C.F. - P.I. 01201910260, capitale sociale € 1.000.000; patrimonio netto al 31/12/2013, € 32.671.322; utile al 31/12/2013, € 18.716.956; valore bilancio € 6.200.000; valore patrimonio di competenza al 31/12/2013, € 3.603.745.

Ascotrade S.p.A. opera nel settore della vendita del gas naturale e dell'energia elettrica e la relativa partecipazione deriva dall'atto di conferimento del ramo d'azienda vendita gas, avente efficacia dal 01/01/2007, dell'allora controllata BIMetano Servizi S.r.l.. Tale partecipazione ha carattere strategico di asset prettamente finanziario, e permette di ottenere liquidità, grazie alla distribuzione dei dividendi, indispensabile a garantire l'equilibrio economico finanziario di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., al fine di poter sostenere un Piano di rientro del debito, anche verso i Comuni soci, contenuto in tempistiche ridotte; la liquidazione di tale partecipazione non risulterebbe, pertanto, di alcuna utilità, anche in virtù delle particolari regole previste dallo Statuto di Ascotrade S.p.A. per la cessione delle quote che ne riducono fortemente la libertà di circolazione e ne vincolano il valore a valutazioni peritali a richiesta della controllante (Ascopiave) in caso di mancato accordo sul prezzo;

- 20% del capitale sociale di Società Informatica Territoriale S.r.l. (d'ora innanzi SIT), C.F. - P.I. 01034290252, con sede in Belluno, capitale sociale € 100.000; patrimonio netto al 31/12/2013, € 292.813; utile al 31/12/2013, € 42.589; valore bilancio € 20.000; valore patrimonio di competenza al 31/12/2013, € 58.563. SIT è una società *in house*, che fornisce a BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. attività connesse ai servizi cartografici, alla segnalazione e rilevazione delle condotte acquedottistiche e fognarie, agli adempimenti in materia di sicurezza nei cantieri mobili (D.lgs. 81/08). I costi delle prestazioni fornite da SIT vengono verificati ed eventualmente rettificati in occasione della redazione del bilancio semestrale e del bilancio annuale, al fine, da un lato, di mantenere le migliori condizioni per i Soci e, dall'altro, garantire l'equilibrio economico/finanziario di SIT. Tale configurazione e l'assenza di scopo di lucro in capo alla società partecipata, permettono di usufruire di un servizio tecnicamente avanzato ed indispensabili per un gestore di servizi a rete ad un costo inferiore a quello di mercato. Ciò rende evidentemente necessario ed utile il mantenimento di tale partecipazione;
- 5,20% del capitale sociale di Viveracqua S.c. a r.l. (d'ora innanzi Viveracqua), C.F. - P.I. 04042120230, con sede in Verona capitale sociale € 97.482; patrimonio netto al 31/12/2013, € 72.220; utile al 31/12/2013, € 3.099; valore bilancio € 5.160; valore patrimonio di competenza al 31/12/2013, € 5.965. Viveracqua è una società consortile costituita da 14 gestori del Servizio Idrico Integrato presenti nella Regione Veneto. Tale realtà è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da i Direttori Generali delle società partecipanti che svolgono tale funzione a titolo gratuito. Viveracqua svolge le seguenti attività: funzioni di centrale di committenza al fine di ottenere economie di scala, grazie alla maggiore forza contrattuale, ottenendo risparmi nel reperimento di servizi e forniture; referente unico per le società aderenti per i rapporti con l'AEEGSI attribuiti in competenza a Viveracqua stessa; referente con i finanziatori per ottenere condizioni più favorevoli sui Piani di sviluppo; sede di studio e di confronto nei gruppi di lavoro al fine di evidenziare le problematiche comuni e adottare soluzioni condivise. È evidente che la partecipazione in questione offre vantaggi non replicabili nell'operatività delle singole società ed in questo senso assume rilevanza strategica, oltre ad essere strettamente collegata con il Servizio Idrico Integrato, oggetto di affidamento;

- 7,60% del capitale sociale di La Dolomiti Ambiente S.p.A., C.F. - P.I. 00878390251, con sede in Belluno, capitale sociale 2.035.104; patrimonio netto al 31/12/2013, € 1.887.707; utile al 31/12/2013, € 50.341; valore bilancio € 139.640; valore patrimonio di competenza al 31/12/2013, € 143.466. La Dolomiti Ambiente S.p.A. opera nel ramo della gestione dei rifiuti. La partecipazione in tale società era detenuta a suo tempo nel Consorzio Azienda BIM Piave Belluno ed è stata trasmessa a BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. in sede di trasformazione e contestuale scissione. Non costituendo un *asset* strategico per la società partecipante, la quota detenuta può ben essere liquidata nelle forme previste dalla legge e dallo Statuto;
- 0,135% del capitale sociale di BIM Belluno Infrastrutture S.p.A., P.I. 00878390251, con sede in Belluno, capitale sociale 7.040.500; patrimonio netto al 31/12/2013, € 27.562.734; utile al 31/12/2013, € 380.992. BIM Belluno Infrastrutture S.p.A., anch'essa società in house opera nel settore delle energie rinnovabili e della distribuzione del gas naturale, oltre ad essere la società del patrimonio con riguardo alle reti gas. BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ne detiene una piccola quota in seguito all'operazione straordinaria di conferimento dei rami d'azienda relativi al settore idroelettrico e al servizio distribuzione gas naturale, avente efficacia dal 1° gennaio 2014.

Nel Bilancio di Previsione 2015 e nel Piano Industriale 2015 – 2017, approvati nel corso dell'Assemblea dei Soci del 16 dicembre 2014, BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ha indicato i seguenti obiettivi ed i relativi assunti:

“Obiettivi

Il presente Piano Industriale pone obiettivi gestionali ben determinati sinteticamente riassunti nel miglioramento della qualità del Servizio Idrico e nella contestuale riduzione dei costi di produzione dei servizi, a beneficio degli Utenti e delle Comunità locali.

Tale scopo sarà raggiunto perseguendo un costante aumento dell'efficienza gestionale attraverso un'ulteriore e continua riduzione dei costi fissi e variabili e lo sviluppo di attività di service per le altre società ed enti facenti capo al “gruppo BIM” (Bim Belluno Infrastrutture, Energie Comuni, Consorzio Comuni Bim Piave, S.I.T.), per la partecipata Ascotrade e per i Comuni soci con la gestione di Impianti Termici, Illuminazione Pubblica e nella gestione dei titoli di efficienza energetica dato che la Società è una Energy Service Company (ESCO).

L'obiettivo conseguente consiste nel raggiungimento di un buon equilibrio finanziario tra attività di breve e lungo termine e le correlate passività di breve e lungo termine, con una gestione che generi flussi di cassa sufficienti ad onorare tutti i debiti attuali e pregressi verso le banche, i fornitori ed i Comuni.

Per fare tutto questo, l'impegno del management e dei lavoratori è di fondamentale importanza e pertanto sarà mantenuta elevata l'attenzione alla valorizzazione delle risorse umane, alla formazione, all'attuazione di meccanismi incentivanti basati su obiettivi da raggiungere.

Assunti

L'attività di pianificazione è basata su alcune assunzioni che costituiscono le condizioni al verificarsi delle quali le variabili economiche, patrimoniali e finanziarie esposte negli schemi previsionali troveranno conferma nei dati a consuntivo. Le ipotesi assunte dovranno essere oggetto di revisione ad ogni aggiornamento annuale del Piano e ciò potrà comportare variazioni rispetto alle previsioni.

Gli assunti posti a base del Piano Industriale sono di seguito indicati:

1. *Adeguamento dei volumi d'acqua a 14,4 milioni di metri cubi, aumento tariffe del 4,1% dal 2015, fatturato a tariffa dell'Idrico a 24 M€ costanti dal 2015 in poi;*
2. *La fatturazione dell'addizionale del 16% di 3,2 M€ annui non è inserita nel C.E. ma va direttamente a Stato Patrimoniale in riduzione del credito per futuri aumenti tariffari;*
3. *Il totale ricavi a C.E. con tutti i settori ed i servizi infragruppo è stimato a 26,6 M€ annui mantenuti costanti dal 2015 in poi (il fatturato finanziario totale è di 30 M€ + IVA 10%);*
4. *Costi variabili e di struttura stimati decrescenti su obiettivi di maggiore efficienza gestionale;*
5. *Ammortamenti degli investimenti materiali ed immateriali per 1 M€ annuo e quale autofinanziamento per i nuovi investimenti;*
6. *Accantonamento al fondo rischi crediti del 3,5% del fatturato pari a 880.000 € annui;*
7. *Oneri finanziari bancari calcolati al tasso medio del 4,5% (con tetto dell'utilizzo dei finanziamenti bancari a BT a 17 M€) e del 2,3% sul debito verso Bim Belluno Infrastrutture S.p.A.;*
8. *Riduzione prudenziale del 20% dei dividendi attesi sulle azioni Ascotrade (1,650 M€ annuali);*
9. *Appostamento dei proventi finanziari sul credito per futuri adeguamenti tariffari come approvati dall'Authority;*
10. *Piano degli investimenti 2015-2017 inseriti per 10 M€ finanziati per 7 M€ da contributi regionali e 3 M€ dall'autofinanziamento degli ammortamenti;*
11. *Rispetto del piano di rimborso dei vecchi debiti verso i Comuni di residui 11 M€ in 3 rate entro il 2017;*
12. *Obiettivo di riduzione del debito complessivo sotto 40 M€ entro il 2017".*

BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE S.P.A.

BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. (CF e P.IVA 00971880257), con sede in Belluno, via T. Vecellio, 27/29, capitale sociale € 7.040.500, è stata costituita il 16 dicembre 2002, a seguito di un atto di scissione e contestuale trasformazione dell'allora Consorzio Azienda BIM Piave Belluno. La società è partecipata dai Comuni appartenenti alla Provincia di Belluno, con esclusione di Lamon ed Arsiè [ogni singolo Comune detiene una quota di capitale sociale pari all'1,33% del totale (con la sola eccezione dei Comuni di Longarone e Quero Vas, i quali, a seguito delle deliberazioni che hanno portato alle fusioni dei precedenti Comuni di Longarone e Castellavazzo e di Quero e Vas, detengono una quota pari al 2,66%)], dal Consorzio BIM Piave di Belluno con una quota del 10,89% e dalla società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., con una piccola quota dello 0,135%.

Le attività e le caratteristiche di BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. possono essere riassunte come segue.

La società opera nel settore del gas naturale, in veste di proprietaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali costituenti l'apparato infrastrutturale dedicato alla distribuzione del citato combustibile.

Per effetto di apposita convenzione, la società opera anche nella realizzazione congiunta di allacciamenti su reti del Servizio idrico integrato e reti canalizzate di GPL, di competenza della società correlata BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A..

La Società è proprietaria di un impianto di turboespansione, per la produzione di energia elettrica, presso la cabina di decompressione del gas naturale situata nel Comune di Ponte nelle Alpi e di una rete di teleriscaldamento con centrale a biomasse, a servizio del comune di Santo Stefano di Cadore, di cui la seconda gestito dalla società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A..

Dal 1° gennaio 2014 la Società opera in qualità di soggetto gestore del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale e nel settore della produzione di energia da micro-impianti idroelettrici.

La società presenta un organico di 31 dipendenti. L'Organo Amministrativo è attualmente costituito da un Amministratore Unico, il quale riferisce al Comitato di Coordinamento (Organo atipico, costituito ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, con funzione di attuazione ed implementazione del cd controllo analogo).

Il Bilancio di esercizio al 31/12/2013 ha presentato un utile di € 380.992,00.

La società è stata costituita quale organismo tenentario delle reti (e delle relative infrastrutture di pertinenza) concernenti lo svolgimento di servizi pubblici locali e/o comunque di servizi di interesse generale.

Come noto, la sua costituzione ha fatto applicazione di una previsione specifica della normativa in materia di enti locali, secondo la quale – come disposto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 2000 – “qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono: a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano”.

A seguito della costituzione iniziale, i Comuni soci hanno dato corso a progressive modifiche delle tavole statutarie al fine di adeguarne l'impostazione alla normativa sopravvenuta e di assicurare in tal modo una rispondenza della società alle esigenze proprie del controllo amministrativo da parte degli Enti partecipanti.

Sotto questo profilo, anche le partecipazioni societarie indirette si configurano quale modalità di supporto all'ente per il tramite della produzione di servizi e di beni strumentali alle funzioni e ai compiti delle istituzioni locali.

Nel dettaglio si segnala che le società partecipate da BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. sono le seguenti:

- 15% del capitale sociale di Società Informatica Territoriale S.r.l. (d'ora innanzi SIT), C.F. - P.I. 01034290252, con sede in Belluno, capitale sociale € 100.000; patrimonio netto al 31/12/2013, € 292.813; utile al 31/12/2013, € 42.589; valore bilancio € 15.000; valore patrimonio di competenza al 31/12/2013, € 43.922. SIT è una società in house, che fornisce a BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. attività connesse ai servizi cartografici, alla segnalazione e rilevazione delle condotte gas, agli adempimenti in materia di sicurezza nei cantieri mobili (D.lgs. 81/08). I costi delle prestazioni fornite da SIT vengono verificati ed eventualmente rettificati in occasione della redazione del bilancio semestrale e del bilancio annuale, al fine, da un lato, di mantenere le migliori condizioni per i Soci e, dall'altro, garantire l'equilibrio economico/finanziario di SIT. Tale configurazione e l'assenza di scopo di lucro in capo alla società partecipata, permettono di usufruire di un servizio tecnicamente avanzato ed indispensabili per un gestore di servizi a rete ad un costo inferiore a quello di mercato. Ciò rende evidentemente necessario ed utile il mantenimento di tale partecipazione;
- 99% del capitale sociale di Energie Comuni S.r.l. (d'ora innanzi EC), C.F. - P.I. 00293380259, con sede in Belluno, capitale sociale € 200.000; patrimonio netto al 31/12/2013, € 1.042.615; perdita al 31/12/2013, € 190.048. EC detiene a sua volta il 100% del Capitale sociale di Idroelettrica Agordina S.r.l. (C.F. - P.I. 01075600252, con sede in Belluno, capitale sociale € 10.000; patrimonio netto al 31/12/2013, € 481.870; utile al 31/12/2013, € 68.369). La partecipazione del 99% in EC è stata conferita in uno con il ramo d'azienda relativo al settore idroelettrico da parte di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., con efficacia dal 01/01/2014. La società opera nel settore della produzione di energia idroelettrica (la controllata Idroelettrica Agordina S.r.l. è a sua volta proprietaria di un impianto di produzione su acqua fluente). L'obiettivo è quello di procedere con una fusione per incorporazione di tali realtà nella controllante BIM Belluno Infrastrutture S.p.A.. Tale ipotesi sconta tempistiche allo stato non prevedibili. Infatti, alcuni degli impianti in via di realizzazione, facenti capo ad EC e ad Idroelettrica Agordina, sono inseriti in buona posizione nella graduatoria del GSE per accedere agli incentivi per la produzione di energia idroelettrica. Allo stato, però, il Decreto 06/07/2012 all'art.10, comma 7, stabilisce che l'iscrizione al Registro è cedibile a terzi solo successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto. Le Procedure Applicative del Decreto (rev. 13/01/2014) al paragrafo 2.2.8 chiariscono che il divieto di trasferimento a terzi dell'iscrizione al Registro nonché dell'impianto iscritto, prima dell'entrata in esercizio dello stesso, riguarda anche la cessione, in qualsiasi forma, dell'impianto ad altre società, anche appartenenti al medesimo gruppo, ivi incluse operazioni di fusione, scissione, conferimento o trasferimento di azienda o ramo di azienda, che abbiano l'effetto di modificare la titolarità dell'impianto. Pertanto, affrettare i tempi di un'operazione straordinaria di fusione per incorporazione pregiudicherebbe l'iscrizione nella graduatoria sopra citata, condizione propedeutica all'ottenimento di incentivi sull'energia prodotta;
- 25% del capitale sociale di Valmontina S.r.l. C.F. - P.I. 01145190250, con sede in Belluno, capitale sociale € 100.000; patrimonio netto al 31/12/2013, € 3.996.848; utile al 31/12/2013, € 375.279. Tale partecipazione è stata acquisita in seguito a

- conferimento da parte del Consorzio BIM Piave Belluno a far data dal 09/04/2014. La società è proprietaria di una centralina idroelettrica. Tale partecipazione ha carattere strategico di asset prettamente finanziario, e permette di ottenere liquidità, grazie alla distribuzione dei dividendi. Peraltro, l'attività è funzionale alla mission di BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. volta allo sviluppo delle energie rinnovabili;
- 20% del capitale sociale di Renaz S.r.l. C.F. - P.I. 00946200250, con sede in Livinallongo del Col di Lana (BL), capitale sociale € 10.000; patrimonio netto al 31/12/2013, € 1.050.049; utile al 31/12/2013, € 246.560. Tale partecipazione è stata acquisita in seguito a fusione per incorporazione in BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. della società controllata Veneto Finanza S.r.l. a far data dal 24/12/2014. La società è proprietaria di una centralina idroelettrica. Tale partecipazione ha carattere strategico di asset prettamente finanziario, e permette di ottenere liquidità, grazie alla distribuzione dei dividendi. Peraltro, l'attività è funzionale alla mission di BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. volta allo sviluppo delle energie rinnovabili;
 - 15% del capitale sociale di Seven Center S.r.l. C.F. 00344730288 - P.I. 03640120261, con sede in Pieve di Soligo (TV), capitale sociale € 93.600; patrimonio netto al 31/12/2013, € 1.317.691; perdita al 31/12/2013, € 58.049,23. Tale partecipazione è stata conferita in uno con il ramo d'azienda relativo alla distribuzione gas da parte di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., con efficacia dal 01/01/2014. La società opera in tale settore offrendo a BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. prestazioni specialistiche relative alla manutenzione delle reti e degli impianti afferenti alle reti gas (manutenzione cabine di 1° e 2° salto, attività di ricerca perdite, servizio di odorizzazione, sostituto metrico per il servizio di misura).

In buona sostanza, sia in via diretta sia mediante le partecipazioni attivate, la società risulta funzionale all'assolvimento di attività direttamente inerenti all'azione dell'ente.

In tali termini, Bim Infrastrutture spa si configura come società a capitale pubblico totalitario ed incedibile la quale vincola pertanto la sua odierna operatività alla duplice sussistenza di entrambi i citati presupposti di legge: ne deriva che il prospettare un venire meno della partecipazione si porrebbe in aperto contrasto con il quadro legale sopra richiamato, comportandone una compromissione irreversibile con il conseguente depotenziamento della stesso valore delle dotazioni patrimoniali di riferimento.

In particolare, occorre sottolineare l'assoluta necessità di favorire condizioni di sussistenza dell'odierno assetto societario nell'ottica di una opportuna valorizzazione delle connesse utilità economiche nell'ambito della prossima messa a gara della gestione della distribuzione del gas all'interno dell'ATEM bellunese.

Il Comune, per tali ragioni, non intende dismettere la propria partecipazione in quanto la detenzione della stessa riveste una essenziale funzione di caratterizzazione della società partecipata secondo i richiesti parametri di legge, consentendo a quest'ultima di garantire i requisiti indispensabili per assolvere ai compiti istituzionali tracciati in primo luogo dal menzionato art. 113 TUEL.

Nel Bilancio di Previsione 2015 e nel Piano Industriale 2015 – 2017, approvati nel corso dell'Assemblea dei Soci del 16 dicembre 2014, BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. ha indicato i seguenti obiettivi ed i relativi assunti:

“Obiettivi

Il presente Piano Industriale ha lo scopo principale di illustrare le prospettive dell'attività svolta nel settore idroelettrico a beneficio delle comunità locali.

Infatti, dopo un periodo transitorio, che in base alle recenti disposizioni normative può realisticamente essere stimato in circa due anni, in cui la società sarà impegnata anche

nella Distribuzione Gas Metano, dal 2017 il principale settore di attività sarà quello della Produzione da impianti idroelettrici, compresa la fase di progettazione e realizzazione, nonché l'accensione dei necessari finanziamenti.

L'attività sarà svolta esclusivamente a favore dei Soci nell'ambito di una gestione attenta alle economie di spesa e nell'ottica di restituire alle Comunità locali i maggiori vantaggi possibili, una volta ristorati tutti i costi sostenuti dalla società che deve garantirsi l'equilibrio economico finanziario della gestione.

Contesto normativo

Come anticipato, le previsioni di Piano saranno necessariamente influenzate dal contesto normativo attinente al settore di produzione elettrica da FER che si andrà delineando nei prossimi anni. Tale impatto potrà essere ancora più marcato sui risultati aziendali, proprio in vista di una sempre maggior incidenza di tale settore nelle attività della società.

Nel concreto, sarà da tenere in considerazione le prossime scelte legislative, sia a livello locale (Provincia e Regione) sia a livello nazionale ed europeo, attinenti principalmente l'ambito delle autorizzazioni di nuovi impianti e quello di incentivazione dell'energia prodotta.

Per il primo aspetto (quello autorizzativo), si segnala come il complesso iter procedurale spesso determini dei tempi molto lunghi ed incerti per l'ottenimento delle autorizzazioni, rendendo particolarmente difficoltosa la programmazione degli investimenti futuri.

La società inoltre è stata spesso interessata nelle proprie iniziative da domande "in concorrenza" avanzate da altre società private, che hanno ulteriormente dilatato i tempi.

Il secondo aspetto (quello degli incentivi) è allo stesso modo determinante, in quanto va direttamente a definire la sostenibilità o meno dei singoli investimenti. Si evidenzia a tal proposito che l'attuale quadro di incentivazione FER fa riferimento al DM 06/07/2012, che sarà in vigore fino a tutto il 2015, mentre non sono ancora note le condizioni e modalità di incentivazione per gli impianti che entreranno in esercizio a partire dal 2016.

In aggiunta, recenti interventi indirizzati alla rimodulazione degli incentivi attribuiti ad impianti già in esercizio (si fa riferimento ai cd. decreti "spalma incentivi"), fanno ulteriormente percepire l'evoluzione non sempre programmata della politica energetica italiana in questo periodo.

Un tale contesto di relativa incertezza normativa pone ovviamente anche delle maggiori difficoltà nell'accesso ai canali di finanziamento.

Assunti

L'attività di pianificazione è basata su alcune assunzioni che costituiscono le condizioni al verificarsi delle quali le variabili economiche, patrimoniali e finanziarie esposte negli schemi previsionali troveranno conferma nei dati a consuntivo. Le ipotesi assunte dovranno essere oggetto di revisione ad ogni aggiornamento annuale del Piano e ciò potrà comportare variazioni anche importanti delle previsioni.

Gli assunti generali posti a base del presente Piano Industriale sono di seguito indicati:

1. **Mantenimento dell'attività della Distribuzione Gas Metano per il 2015 ed il 2016.** L'art. 30/bis del D.L. N. 91 del 24/06/2014, convertito con Legge n. 116 dell'11/08/2014, ha disposto una nuova proroga di otto mesi per le scadenze del primo gruppo di ambiti (fra cui quello di Belluno) rinviando il termine per la pubblicazione del bando di gara all'11 marzo 2015. Occorre sottolineare inoltre che sono stati presentati due distinti ricorsi al TAR Lazio ed al TAR Lombardia - in cooperazione con altre società operanti nella distribuzione del gas naturale - volti, il primo ad ottenere l'annullamento delle "Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale" approvate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/05/2014, e, il secondo ad ottenere l'annullamento della Deliberazione

dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico 26 giugno 2014, n. 367/2014/R/GAS, recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 per le gestioni d'ambito e altre disposizioni in materia tariffaria", e del relativo Allegato A, per quanto rilevante ai fini della determinazione dei criteri di valutazione del valore di rimborso delle reti da riconoscere al gestore uscente. Il contesto normativo ed applicativo si presenta dunque molto complesso e permette di ritenere ottimistica la previsione di efficacia del conferimento post gara collocata al 1° gennaio 2017, come di seguito descritto.

2. **Dal 1° gennaio 2017 - Conferimento del ramo Distribuzione Gas Metano nella NewCo (abbrev. di New Company – Nuova Società) con i seguenti assunti:** VIR (Valore Industriale di Rimborso) pari a 56 M€ stimati con calcolo puntuale in base alle Linee Guida pubblicate dall'Autorità di settore (sulle quali pende il ricorso anzi citato), dedotto il valore dei finanziamenti riferiti alle infrastrutture. Previsione del riconoscimento del controvalore parte sotto forma di partecipazione nella NewCo (33 M€ prudenzialmente stimati al netto di effetti di fiscalità differita) e parte monetizzato (16 M€); tali valori sono indicativi e potranno assumere diversa calibrazione in base a valutazioni future. 11,8 M€ plusvalenza non tassata (ipotesi di conferimento in neutralità fiscale) data dalla differenza tra VIR (Valore Industriale di Rimborso) e valore di libro della rete, per la quota riferita alla partecipazione. 7,6 M€ plusvalenza tassata, calcolata come sopra, per la quota riferita alla monetizzazione. Previsione di trasferimento di n. 26 dipendenti. Ipotesi di incasso di dividendi dalla NewCo dal 2017 per 500 mila Euro.
3. Dal 1° gennaio 2017 l'attività di BIM Belluno Infra strutture sarà quella di produzione da impianti e di realizzazione di nuovi impianti idroelettrici.
4. Nel ramo Distribuzione Gas Metano sono previsti investimenti nel 2015 e nel 2016 per 2 M€ in ciascun anno, in relazione all'esecuzione di nuovi allacciamenti e piccoli estendimenti di rete, di cui 650 mila Euro in ciascun anno riferiti alla lottizzazione nella località Levego anzi citata.
5. E' previsto un investimento nella realizzazione di un impianto di cogenerazione nella centrale termica alimentata a biomassa connessa alla rete di teleriscaldamento di S.Stefano di Cadore per 1,2 M€.
6. Negli anni di Piano sono previsti i seguenti investimenti nel settore idroelettrico:
2015 2,3 M€
2016 2,3 M€
2017 0,4 M€.
Nel 2017 si è limitata la previsione di investimento alle iniziative che allo stato attuale consentono una ragionevole certezza di realizzo, dato il contesto generale del settore altamente articolato (istanze di concorrenza, iscrizioni al registro, ecc.).
7. A fronte degli investimenti previsti, è ipotizzato l'ottenimento delle seguenti linee di finanziamento con durata 8 anni e tasso 4%:
2015 5,8 M€
2016 2,5 M€
8. Il Piano riflette gli investimenti per impianti idroelettrici di proprietà dei Comuni nell'incremento delle immobilizzazioni immateriali e per gli impianti idroelettrici di proprietà della società nell'incremento delle immobilizzazioni materiali.
9. Il Piano considera un incremento di ricavi derivante dagli investimenti idroelettrici realizzati nell'anno successivo a quello di ultimazione come segue:
2016 533 mila Euro

2017 559 mila Euro.

10. Negli anni di piano è previsto un dividendo annuo di 70 mila Euro dalle partecipazioni acquisite attraverso il conferimento del Consorzio BIM Piave Belluno.
11. **Pagamento debiti pregressi.** Il Piano prevede il pagamento dei debiti pregressi verso i Comuni acquisiti con il conferimento nell'anno 2015 con i flussi di gestione senza quindi l'esigenza di linee a breve termine aggiuntive. Tale assunto è basato sul verificarsi delle ipotesi di finanziamento degli investimenti sopra esposte".